Dr. Agostino Longobardi
NOTAIO
Via Gorizia, 7
86170 ISERNIA

Repertorio n.82146 Raccolta n. 26336

Atto reg. a ISERNIA il 26/11/2020 al n° 2195 Serie 1 1T

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di novembre,

24 novembre 2020

in Isernia, nel mio studio in Via Gorizia sette,

innanzi a me dr. Agostino Longobardi, Notaio in Isernia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,

Depositato nel Registro Imprese di MOLISE il 26/11/2020 numero 22416/2020 per € 160,00

sono personalmente comparsi i signori:

FALASCA Nadia, nata a Castel di Sangro (AQ) il 20 agosto 1979, residente a Carovilli (IS), Via Borgo Nuovo n. 4, Codice Fiscale FLS NDA 79M60 C096E;

D'ANDREA Roberta, nata a Isernia (IS) il 21 dicembre 1987, residente a Carovilli (IS), Via Fonte Ritana n. 31, Codice Fiscale DND RRT 87T61 E335O;

TESTA Nicoletta, nata a Saanen (Svizzera) (EE) il 17 maggio 1979, residente a Carovilli (IS), Via Abruzzi n. 10/Bis, Codice Fiscale TST NLT 79E57 Z133S;

BASILE Giuseppe, nato a Isernia (IS) il giorno 1 marzo 1974, residente a Isernia (IS), Via Veneziale n. 115, Codice Fiscale BSL GPP 74C01 E335V;

SCARPITTI Marco, nato a Isernia (IS) il 24 aprile 1978, residente a Carovilli (IS), Via Abruzzi n. 10/Bis, Codice Fiscale SCR MRC 78D24 E335K;

FALASCA Simone, nato a Wolchusen / Svizzera (EE) il 22 gennaio 1979, residente a Carovilli (IS), Via Fontecurelli n. 37, Codice Fiscale FLS SMN 79A22 Z133Y.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e convengono e stipulano quanto segue.

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita tra i signori **FALASCA Nadia, D'ANDREA Roberta, TESTA Nicoletta, BASILE Giuseppe, SCARPITTI Marco e FALASCA Simone**, in veste di soci cooperatori, tutti cittadini italiani e non politicamente esposti come dichiarano, una società cooperativa a mutualità prevalente, che assume la seguente denominazione sociale:

"COOPERATIVA DI COMUNITA' TERRAMEA - Società Cooperativa"

in sigla **"C.C. TERRAMEA - Soc. Coop."** che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

SEDE SOCIALE E INDIRIZZO

La società ha sede nel Comune di **CAROVILLI (IS)**.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, i comparenti precisano che l'indirizzo della società è fissato in **Via Napoli, snc, "ex carceri",** ove sono situati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa.

Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.

OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, si propone di ottenere, tramite la forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali del territorio.

Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come meglio determinati nello Statuto Sociale, la cooperativa si propone di valorizzare le competenze della popolazione residente nel comune di Carovilli (IS), nei comuni vicinori ed in particolare di quelli facenti parte dell'area del "GAL ALTO MOLISE".

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

a) la gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, boschivo, e forestale ricadente nel comune di Carovilli (IS), nei comuni vicinori ed in particolari in quelli appartenenti all'area GAL ALTO MOLISE, sia di proprietà pubblica che privata, con particolare riferimento:

- all'esecuzione di lavori forestali ed agro-forestali;
- alla acquisizione o assunzione, in affitto o in altre forme consentite, di terreni per coltivarli a conduzione unita oppure in conduzione;
- all'assunzione di lavori di bonifica e lavori agricoli di ogni genere;
- alla gestione di impianti terricoli per colture protette nel settore dell'orticoltura, floricoltura nonché della produzione di tipo specialistico quali colture idroponiche e qualunque altra forma di coltura specializzata anche con metodi di coltivazione biologica;
- all'acquisizione di terreni ed aree sui quali costruire sedi, impianti, ricoveri, magazzini e tutte strutture atte a favorire la più razionale ed economica delle attività sociali;
- all'acquisto, noleggio e gestione di macchine ed attrezzature occorrenti per l'esercizio delle attività sociali e per le esigenze di conduzione delle aziende dei soci anche in forme associate con altre cooperative od operatori agricoli singoli o associati;
- all'acquisto, anche all'estero, di bestiame e di tutti i mezzi tecnici occorrenti per lo svolgimento delle attività sociali e per il potenziamento degli allevamenti da effettuarsi presso le aziende dei soci, operando sia direttamente che tramite organizzazioni specializzate;
- alla realizzazione di attività vivaistiche, ivi compresa la coltivazione e la vendita;
- alla coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro- forestali;
- alla gestione, raccolta e lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento, la manipolazione, la stagionatura, la commercializzazione e la vendita diretta di prodotti agricoli zootecnici, nonché di relativi sottoprodotti, provenienti sia dai terreni in conduzione associata che dai conferimenti effettuati dai soci; all'uopo la società potrà costruire, acquistare, ampliare ammodernare e gestire complessi e/o impianti specifici;
- all'acquisto di immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti o per uso abitazione dei soci;
- alla gestione di allevamenti zootecnici, avicunicoli ed in genere animali da cortile o di qualsiasi altro tipo, compresi quelli ittici o di acquacoltura;
- allo svolgimento di attività relative a: sistemazione agraria e forestale, lavori di forestazione in genere, rimboschimento, taglio dei boschi e vendita del legname, progettazione, realizzazione, arginature, sistemazioni idrauliche e idrogeologiche, opere di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini e aree verdi, coltivazione raccolta e commercializzazione di prodotti del sottobosco, bracciantato agricolo per conto terzi sia pubblici che privati, vigilanza boschiva ed antincendio;
- alla realizzazione e gestione di progetti ed iniziative finalizzate alla fruibilità dinamica e turistica del bosco (scuola nel bosco, bosco didattico, escursioni, sentieristica, trekking, aree attrezzate, parchi e attrazioni naturalistiche);
- all'accreditamento per poter recepire servizio civile e conseguenti progetti collegati;
- alle prestazioni di servizi nel rispetto delle norme di legge vigenti e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste, per :
* la gestione dei servizi scolastici: sostegno all'integrazione scolastica, assistenza ludico-didattica educativa di pre e post scuola, organizzazione attività estive per i ragazzi ed accompagnamento scuolabus;
* la gestione e pulizia di immobili pubblici e privati;
* la fornitura di supporto di natura contabile ed amministrativa a favore di enti pubblici, imprese e professionisti;
* la progettazione, organizzazione e gestione di attività di formazione, in particolare nel settore agricolo turistico e sportivo;
- alla gestione di attività commerciali, nel rispetto delle vigenti norme e previo ottenimento autorizzazioni, per :
* la commercializzazione al dettaglio di prodotti alimentari e non, tramite negozi, per corrispondenza, via internet o per altri canali distributivi telematici, con particolare riguardo ai prodotti tipici del territorio;
- alla gestione dei servizi turistici e dell'offerta integrata locale quali, a titolo esemplificativo:
* la gestione dei servizi dell'accoglienza per gli ospiti ed i visitatori, di uffici di informazione turistica;
* la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate;
* la gestione di mense pubbliche e/o private;
* la gestione di rifugi, punti ristoro ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed

& breakfast, strutture di piccola ricettività, gestione di abitazioni private e manutenzione delle stesse ai fini turistici e ricettivi, impianti sportivi;

* la gestione di musei, biblioteche, centri documentazione, centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, ludoteche, palestre ecc;

* l'organizzazione e la gestione di eventi di promozione locale, come spettacoli, sagre, simposi commerciali, manifestazioni culturali, ludiche ed artistiche;

- alla gestione di attività complementari all'ospitalità quali il transfer turistico, l'organizzazione di attività per gli ospiti, servizio di baby sitting ecc;

- alla gestione e coordinamento di attività integrate di comunicazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e gestione di siti web, di campagne promozionali sui social media, di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valorizzazione dei materiali e supporti pubblicitari (anche web) tipo brochure, volantini, scenografie per allestimenti, promozioni con news letter e su organi di informazione;

- alla gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale senza vincoli di territorialità;

La cooperativa potrà, tra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati.

- l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento e gestione di isole ecologiche (previo autorizzazioni e secondo le leggi in vigore);

- pulizia, manutenzione e installazione di bagni pubblici;

- pulizia, manutenzione e installazione del verde e delle strutture ludiche e/o ricettive delle aree oggetto ad attività turistica o didattica;

- previo ottenimento di tutte le autorizzazione del caso e nel rispetto delle normative vigenti :

* servizi di assistenza domiciliare agli anziani consistente nell'organizzazione di tutti i mezzi e di tutte le strutture, ivi incluse le risorse umane, finalizzati all'esercizio da parte di persone regolarmente abilitate della detta attività di assistenza domiciliare che, a mero titolo esemplificativo include: aiuto nella cura della persona, aiuto per il governo e la pulizia della casa, aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, aiuto nell'acquisto della spesa e preparazione dei pasti, attività di lavanderia, accompagnamento negli spostamenti per necessità mediche e personali, servizio di interpretariato per i cittadini non udenti ecc.

Alla società cooperativa restano interdetti gli esercizi di ogni attività medico chirurgica ecc.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, l'Organo di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Carovilli e dei comuni viciniori ed in particolare in quelli appartenenti all'area del GAL ALTO MOLISE, la cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

Le attività necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, rimanendo altrimenti precluse.

DURATA - ESERCIZI SOCIALI

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il solo primo esercizio avrà durata ultrannuale e si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventuno (31/12/2021).

ORGANO AMMINISTRATIVO

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto **dai costituiti sei soci cooperatori.**

Il Consiglio di amministrazione resterà in carica per tre (3) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e precisamente:

SCARPITTI Marco, come sopra costituito, con funzioni di Presidente;

D'ANDREA Roberta, come sopra costituita, con funzioni di Vice-Presidente;

FALASCA Nadia, come sopra costituito, con funzioni di Consigliere;

TESTA Nicoletta, come sopra costituita, con funzioni di Consigliere;

BASILE Giuseppe, come sopra costituito, con funzioni di Consigliere;

FALASCA Simone, come sopra costituito, con funzioni di Consigliere;

I predetti accettano la carica rispettivamente a loro conferita dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote di partecipazione del valore nominale non inferiore ad euro venticinque (euro 25.00).

Ciascuno dei costituenti sottoscrive qui all'atto una partecipazione in danaro di euro cinquecento (euro 500,00).

Il totale dei conferimenti ammonta, quindi, complessivamente ad **euro tremila (euro 3.000,00)**.

I comparenti dichiarano e danno atto che le predette somme sono state versate a mezzo numero quattro vaglia postali e numero due assegni circolari, tutti muniti di clausola "non trasferibile" emessi in data odierna all'ordine della società "COOPERATIVA DI COMUNITA' TERRAMEA - SOCIETA' COOPERATIVA" con provvista fornita dai soci costituenti, rispettivamente:

numero quattro vaglia postali emessi in Carovilli da Posteltaliane - Ufficio di Carovilli, e precisamente:

dalla signora FALASCA Nadia n.0368265918-07;

dalla signora TESTA Nicoletta n.0368265917-06;

dal signor SCARPITTI Marco n.0368265916-05;

dal signor FALASCA Simone n.0368265919-08;

numero due assegni circolari emessi in Isernia da UBI BANCA - Filiale di Isernia, e precisamente:

dalla signora D'ANDREA Roberta n.3200854215-00;

dal signor BASILE Giuseppe n.3200854216-01.

Il signor **SCARPITTI Marco**, Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, ritira i suddetti assegni e, previa verifica e riscontro, accusa ricevuta della suddetta complessiva somma di euro tremila (euro 3.000,00) e si impegna ad effettuarne il versamento nelle casse sociali.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si

applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Per la cessione delle partecipazioni sociali si osserveranno le disposizioni dello statuto allegato.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

La ripartizione degli utili tra i soci, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, verrà effettuata in proporzione alle rispettive partecipazioni.

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti, che i comparenti indicano approssimativamente in euro milleseicento (euro 1.600,00), si pongono a carico della società qui costituita.

STATUTO SOCIALE

La società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da quelle dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

Io Notaio ho ricevuto il sovrasteso atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, a mia richiesta, lo approvano e con me lo sottoscrivono, come per legge.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me personalmente, occupa quattro facciate intere e fin quanto qui della presente di due fogli e viene sottoscritto alle ore venti e minuti tre.

Firmato: Nadia Falasca

D'Andrea Roberta

Nicoletta Testa

Giuseppe Barile

Marco Scarpitti

Simone Falasca

Agostino Longobardi notaio sigillo

Allegato "A" all'atto rep. n.82146 / racc. n.26336

STATUTO

della società denominata

"COOPERATIVA DI COMUNITA' TERRAMEA - Società Cooperativa"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la società denominata

"COOPERATIVA DI COMUNITA' TERRAMEA - Società Cooperativa"

in sigla **"C.C. TERRAMEA - Soc. Coop."** che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

La società ha sede nel Comune di Carovilli (IS) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.

La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Per lo scambio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da parte dei soci si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge n.142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed interpretazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali della popolazione residente nel Comune di Carovilli (IS) e nei Comuni viciniori, ed in particolare in quelli appartenenti all'area del GAL ALTO MOLISE, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorando la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale".

A tale scopo la cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici.

In particolare, la società svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci:

a) soci lavoratori;

b) soci imprenditori;

c) soci consumatori o utenti di beni o servizi.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci o vendendo beni a non soci nei limiti delle norme in materia di mutualità prevalente.

Lo scopo che si prefiggono i soci consumatori di beni e i soci utenti di servizi è quello di reperire beni e servizi alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento dello specifico scambio mutualistico di lavoro, così come disposto dalla legge n.142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore

rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, nonché degli statuti sociali e dei regolamenti.

Lo scopo che i soci imprenditori si prefiggono è quello di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di attività di cui al comma successivo, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderirà a una delle associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio; la scelta della associazione è delegata all'organo amministrativo.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514 c.c..

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c..

ART. 5 OGGETTO SOCIALE

La cooperativa si propone di valorizzare le competenze della popolazione residente nel comune di Carovilli (IS), nei comuni vicinori ed in particolare di quelli facenti parte dell'area del "GAL ALTO MOLISE".

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

a) la gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, boschivo, e forestale ricadente nel comune di Carovilli (IS), nei comuni vicinori ed in particolare in quelli appartenenti all'area del GAL ALTO MOLISE, sia di proprietà pubblica che privata, con particolare riferimento:

- all'esecuzione di lavori forestali ed agro-forestali;
- alla acquisizione o assunzione, in affitto o in altre forme consentite, di terreni per coltivarli a conduzione unita oppure in conduzione;
- all'assunzione di lavori di bonifica e lavori agricoli di ogni genere;
- alla gestione di impianti terricoli per colture protette nel settore dell'orticoltura, floricoltura nonché della produzione di tipo specialistico quali colture idroponiche e qualunque altra forma di coltura specializzata anche con metodi di coltivazione biologica;
- all'acquisizione di terreni ed aree sui quali costruire sedi, impianti, ricoveri, magazzini e tutte strutture atte a favorire la più razionale ed economica delle attività sociali;
- all'acquisto, noleggio e gestione di macchine ed attrezzature occorrenti per l'esercizio delle attività sociali e per le esigenze di conduzione delle aziende dei soci anche in forme associate con altre cooperative od operatori agricoli singoli o associati;
- all'acquisto, anche all'estero, di bestiame e di tutti i mezzi tecnici occorrenti per lo svolgimento delle attività sociali e per il potenziamento degli allevamenti da effettuarsi presso le aziende dei soci, operando sia direttamente che tramite organizzazioni specializzate;
- alla realizzazione di attività vivaistiche, ivi compresa la coltivazione e la vendita;
- alla coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro- forestali;
- alla gestione, raccolta e lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento, la manipolazione, la stagionatura, la commercializzazione e la vendita diretta di prodotti agricoli zootecnici, nonché di relativi sottoprodotti, provenienti sia dai terreni in conduzione associata che dai conferimenti effettuati dai soci; all'uopo la società potrà costruire, acquistare, ampliare, ammodernare e gestire complessi e/o impianti specifici;
- all'acquisto di immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti o per uso abitazione dei soci;
- alla gestione di allevamenti zootecnici, avicunicoli ed in genere animali da cortile o di qualsiasi altro tipo, compresi quelli ittici o di acquacoltura;
- allo svolgimento di attività relative a: sistemazione agraria e forestale, lavori di forestazione in genere, rimboschimento, taglio dei boschi e vendita del legname, progettazione, realizzazione, arginature, sistemazioni idrauliche e idrogeologiche, opere di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, progettazione,

realizzazione e manutenzione di giardini e aree verdi, coltivazione, raccolta e commercializzazione di prodotti del sottobosco, bracciantato agricolo per conto terzi sia pubblici che privati, vigilanza boschiva ed antincendio;
- alla realizzazione e gestione di progetti ed iniziative finalizzate alla fruibilità dinamica e turistica del bosco (scuola nel bosco, bosco didattico, escursioni, sentieristica, trekking, aree attrezzate, parchi e attrazioni naturalistiche);
- all'accreditamento per poter recepire servizio civile e conseguenti progetti collegati;
- alle prestazioni di servizi nel rispetto delle norme di legge vigenti e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste, per :
* la gestione dei servizi scolastici: sostegno all'integrazione scolastica, assistenza ludico-didattica educativa di pre e post scuola, organizzazione attività estive per i ragazzi ed accompagnamento scuolabus;
* la gestione e pulizia di immobili pubblici e privati;
* la fornitura di supporto di natura contabile ed amministrativa a favore di enti pubblici, imprese e professionisti;
* la progettazione, organizzazione e gestione di attività di formazione, in particolare nel settore agricolo turistico e sportivo;
- alla gestione di attività commerciali, nel rispetto delle vigenti norme e previo ottenimento autorizzazioni, per :
* la commercializzazione al dettaglio di prodotti alimentari e non, tramite negozi, per corrispondenza, via internet o per altri canali distributivi telematici, con particolare riguardo ai prodotti tipici del territorio;
- alla gestione dei servizi turistici e dell'offerta integrata locale quali, a titolo esemplificativo:
* la gestione dei servizi dell'accoglienza per gli ospiti ed i visitatori, di uffici di informazione turistica;
* la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate;
* la gestione di mense pubbliche e/o private;
* la gestione di rifugi, punti ristoro ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed & breakfast, strutture di piccola ricettività, gestione di abitazioni private e manutenzione delle stesse ai fini turistici e ricettivi, impianti sportivi;
* la gestione di musei, biblioteche, centri documentazione, centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, ludoteche, palestre e simili;
* l'organizzazione e la gestione di eventi di promozione locale, come spettacoli, sagre, simposi commerciali, manifestazioni culturali, ludiche ed artistiche;
- alla gestione di attività complementari all'ospitalità quali il transfer turistico, l'organizzazione di attività per gli ospiti, servizio di baby sitting e simili;
- alla gestione e coordinamento di attività integrate di comunicazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e gestione di siti web, di campagne promozionali sui social media, di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valorizzazione dei materiali e supporti pubblicitari (anche web) tipo brochure, volantini, scenografie per allestimenti, promozioni con news letter e su organi di informazione;
- alla gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale senza vincoli di territorialità;
La cooperativa potrà, tra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:
- le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento e gestione di isole ecologiche (previo autorizzazioni e secondo le leggi in vigore);
- pulizia, manutenzione e installazione di bagni pubblici;
- pulizia, manutenzione e installazione del verde e delle strutture ludiche e/o ricettive delle aree oggetto ad attività turistica o didattica;
- previo ottenimento di tutte le autorizzazione del caso e nel rispetto delle normative vigenti :
* servizi di assistenza domiciliare agli anziani consistente nell'organizzazione di tutti i mezzi e di tutte le strutture, ivi incluse le risorse umane, finalizzati all'esercizio da parte di persone regolarmente abilitate della detta attività di assistenza domiciliare che, a mero titolo esemplificativo, include: aiuto nella cura della persona, aiuto per il governo e la pulizia della casa, aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, aiuto nell'acquisto della spesa e

preparazione dei pasti, attività di lavanderia, accompagnamento negli spostamenti per necessità mediche e personali, servizio di interpretariato per i cittadini non udenti e simili;

Alla società cooperativa restano interdetti gli esercizi di ogni attività medico chirurgica e di ogni attività riservata.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, l'Organo di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Carovilli e dei comuni viciniori, la cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

Le attività necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, rimanendo altrimenti precluse.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI ORDINARI

I soci che realizzano con la cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici di cui al precedente articolo 4, ossia i soci consumatori di beni o utenti di servizi insieme ai soci lavoratori di cui alla Legge n.142 del 2001, formano la categoria dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel caso in cui il numero dei soci dovesse successivamente scendere al di sotto del prescritto numero di soci, dovrà procedersi all'integrazione del detto numero pena la cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative di comunità.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

Possono essere soci imprenditori le persone fisiche e/o giuridiche, che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi resi dalla cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

È fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

A tal fine l'Organo amministrativo valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate

dall'art. 13 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio imprenditore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere anche, in caso di persona giuridica, la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento, ovvero a quella dei soci imprenditori.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore ai limiti

di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate, e precisamente:

1) almeno il venticinque (25%) all'atto dell'ammissione;

2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci cooperatori sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci, in particolare:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

d) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salva espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Con riferimento alla categoria dei soci lavoratori, gli amministratori, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, possono autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art.2476, comma 7 c.c..

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica; per

recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se diverso da persona fisica.

ART. 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che, se socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

1) subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'articolo 13;

2) diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa;

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto, esclusivamente per i soci con scambio mutualistico diverso da quello di lavoro, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di recesso da parte del socio-lavoratore, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c) l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;

4) che, se socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato :

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso;
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;

5) che, se socio lavoratore di cui alla Legge n.142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo nei casi in cui sia prevista;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o

contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società, l'esclusione ha effetto, esclusivamente per i soci con scambio mutualistico diverso da quello di lavoro, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di esclusione del socio lavoratore, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 20 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso, può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 c.c., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad **euro venticinque (euro 25,00)**;

b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 21 del presente statuto;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati, separatamente, i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centoottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della

scadenza dei novanta (90) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centoottanta (180) giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Per i soci lavoratori di cui alla Legge n.142 del 2001, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art.2521 c.c., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in base ai parametri di incidenza riferiti all'ammontare delle ore di lavoro effettuato nel corso dell'esercizio sociale ed al livello di inquadramento contrattuale. Il ristorno potrà essere erogato mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte e versate.

Per i soci consumatori e utenti, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 c.c., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art.2525 c.c..

ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA

ART. 22 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo Amministrativo;

c) l'Organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I
DECISIONI DEI SOCI

ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 19 e 20 del presente statuto;

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero

degli amministratori, nel rispetto del successivo art.28 del presente statuto;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per Legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'Organo di controllo di cui all'art. 2477 del Codice Civile, determinandone i compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'Organo di controllo;

5) nomina, se obbligatorio per Legge o se ritenuto comunque opportuno, di un Revisore legale, secondo quanto previsto nel successivo art.34 del presente Statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art.2521 del c.c.;

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

9) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

ART. 24 - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni, e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 25 - ASSEMBLEA

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori, almeno otto giorni prima dell'assemblea, mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione con uno dei seguenti mezzi:

* lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci;
* posta elettronica certificata spedita all'indirizzo comunicato dal socio e risultante dal libro soci;
* lettera consegnata a mano con firma di ricevuta.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque (5) soci.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando l'organo amministrativo e di controllo, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'organo di controllo non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 25 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa

ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nei casi di modificazione dello statuto, di approvazione dei regolamenti di cui all'art.2521 c.c. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci con diritto di voto.

ART. 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente da un segretario nominato dall'assemblea o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal Notaio.

SEZIONE II

AMMINISTRATORI

ART. 28 - AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci.

Gli amministratori vengono scelti fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2428 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone di numero di componenti, da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o l'organo di controllo.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica certificata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori o dall'organo di controllo.

ART. 30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è, perciò, autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 32 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci cooperatori, decidendo ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di controllo definendone poteri e competenze.

ART. 33 - DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

ART. 34 - COMPETENZA E RIUNIONI

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di Legge, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze dell'organo amministrativo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'Organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'artt. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 35 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'artt. 2477 del codice civile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

a) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori dovrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati e delle eventuali perdite.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di CAMPOBASSO, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n. 11 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Isernia alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 39 - DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI

Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 18, 20 e 36 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci lavoratori, all'indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Nadia Falasca

D'Abdrea Roberta

Nicoletta Testa

Giuseppe Basile

Marco Scarpitti

Simone Falasca

Agostino Longobardi notaio sigillo

Copia conforme all'originale, munito delle firme prescritte, negli atti da me ricevuti, che rilascio ad uso parte.
Isernia, 11 dicembre 2020